

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.




IL SINDACO
Paolo Porta

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fausto Sapetti

ORIGINALE
COPIA

Copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 20/02/2013 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Montemagno 20/02/2013

REFERTO DI PUBBLICAZIONE



IL SEGRETARIO COMUNALE
Fausto Sapetti

Nr. **2** /VCC/2013

PROVINCIA DI ASTI

COMUNE di MONTEMAGNO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la suesata deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva.

Montemagno.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fausto Sapetti

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Regolamento comunale per l'occupazione di spazi pubblici con "dehors".

I sottoscritti Responsabili dei Servizi Finanziario e Tecnico, ciascuno per la propria competenza, visto l'art. 49 del DL n. 267/2000, esprimono parere favorevole, relativamente al la proposta di deliberazione di cui al presente verbale.

Montemagno 20/02/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Paola Rabagliati

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE
E PERSONALE
Fausto Sapetti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Giuseppe Anéti



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Massimo Maccagno

1. **PORTA PAOLO**
2. **GOTTA CLAUDIO**
3. **FERRARO ALFONSO**
4. **FERRARIS SILVANA ROSSELLA MARIA**
5. **MORELLATO SERGIO**
6. **GRIFFI GIAN MARCO**
7. **LOMBARDO ENRICO PIETRO**
8. **PERRETTA PASQUALE GERARDO**
9. **DANIELLI ANNA EDI**
10. **CATONE RAFFAELE**
11. **PORTA FLAVIO**
12. **LODO ROBERTO**
13. **GHIDELLA RENZO**

Fatto l'appello risulta assente i consiglieri Gotta, Griffi e Flavio Porta.

E' presente alla seduta l'Assessore esterno Davide Tibaldi

Assiste all'adunanza Fausto Sapetti, Segretario Comunale, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sindaco, *Paolo Porta*, nella sua qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Delibera n. 29/CC del 10 gennaio 2013.

Oggetto : Regolamento comunale per l'occupazione di spazi pubblici con "dehors".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e smi. in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche e della relativa tassa.

Visto il Regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 3/CC del 6 marzo 1995 in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Ritenuto oportuno dotare il Comune di un regolamento che disciplini i dehors da ubicarsi sugli spazi pubblici e sugli spazi privati gravati da pubblica servitù.

Visto lo schema di regolamento comunale per l'occupazione di spazi pubblici con "dehors" elaborato dall'ufficio tecnico con quattordici articoli.

Si apre la discussione e viene segnalato che sembrano essere in contraddizione il comma 1 e il comma 2 lettera e) dell'art. 6 in quanto i "dehors" dovrebbero essere installati in modo tale da non intralciare mai la circolazione veicolare; nel corso della discussione tuttavia si chiarisce come in realtà le due disposizioni non contrastano ed è sufficientemente chiaro che i "dehors" devono essere installati in modo tale da non intralciare mai la circolazione veicolare, pertanto non si apporta nessuna modifica allo schema di regolamento proposto in approvazione.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Preso atto dei pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 267/2000;

Con votazione favorevole unanime resa per alzata di mano;

DELIBERA

1) Di approvare il Regolamento comunale per l'occupazione di spazi pubblici con "dehors" nel testo composto di quattordici articoli, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera a) per costituire parte integrante e sostanziale;



COMUNE DI MONTEMAGNO
SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA
PUBBLICA

**REGOLAMENTO PER
L'OCCUPAZIONE
TEMPORANEA DI SPAZI
PUBBLICI CON DEHORS**

Approvato con delibera C.C. in data

10.01.2013

Premessa

Le seguenti norme vengono redatte nel rispetto del Decreto Legislativo n° 507, del 15/11/1993, e s. m. ed i., e della con delibera C.C. n° 3 del 06/03/1995 di approvazione delle tariffe T.O.S.A.P.

Art. 1) AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1) La presente regolamentazione si applica su tutto il territorio comunale a tutti i dehors posti all'esterno degli esercizi pubblici ed ubicati sia su spazi pubblici che privati gravati da servitù di uso pubblico.
- 2) Le disposizioni relative alle prescrizioni tipologiche e di materiale, di cui agli artt. 8 e 9 del presente Regolamento, si applicano anche ai dehors installati su suolo privato ma visibili da spazi pubblici in aree di conservazione.

Art. 2) DEFINIZIONE DI DEHORS

- 1) Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, per dehors si intende l'insieme degli elementi mobili, smontabili e facilmente rimovibili posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) che costituiscono, delimitano ed arredano lo spazio, per il ristoro all'aperto, annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione.
- 2) Possono essere costituiti da:
 - a) tavolini e sedie completati, eventualmente, da elementi delimitanti ed ombreggianti;
 - b) strutture precarie di materiale stabilito (di cui all'art. 9 del presente regolamento) coperte o scoperte, costituenti e delimitanti il dehors.
- 3) Per i laboratori artigianali di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto è consentita la sola collocazione di un massimo di due panche, ciascuna di massimo metri 2 e di cestini per la raccolta rifiuti da mantenere e svuotare a cura del titolare; non è consentito in questo caso occupare sedime stradale destinato alla sosta.

Art. 3) DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1) Il periodo di installazione è temporaneo e stagionale
- 2) L'autorizzazione è rilasciata a titolo precario e può avere durata massima di mesi dieci per il periodo compreso tra il **1° febbraio ed il 30 novembre** di ogni anno. Può essere concessa, su richiesta, una nuova autorizzazione temporanea per i restanti mesi.
- 3) Il dehors dovrà essere integralmente rimosso entro i 5 giorni successivi alla sua scadenza e l'area occupata dovrà essere ripristinata e ripulita in ogni parte.

Art. 4) FINALITA'

- 1) L'occupazione del suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) con dehors è disciplinata dal presente regolamento, in conformità ai principi generali di riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente cittadino e di promozione turistica elaborati dall'Amministrazione Comunale.
- 2) Il presente regolamento determina i criteri per l'inserimento ambientale dei dehors, le caratteristiche delle strutture ammesse, in relazione alla zona urbana dell'inserimento, e le procedure per il conseguimento della specifica autorizzazione temporanea.

Art. 5) CRITERI DI OCCUPAZIONE

- 1) Nel rilascio dell'autorizzazione, ai fini della quantificazione delle aree da occupare con i dehors e della loro disposizione planimetrica, prevarranno le esigenze di viabilità veicolare e pedonale, di non interferenza con i pubblici servizi e di corretto inserimento delle strutture nel contesto ambientale.

Art. 6) CRITERI DI COLLOCAZIONE

1) Il dehors deve, di norma, essere installato in posizione prospiciente all'esercizio garantendo la maggior attiguità possibile allo stesso senza interferire con la viabilità veicolare e con i flussi pedonali.

2) In particolar modo andranno osservati i seguenti criteri:

a) il dehors non dovrà essere di ostacolo alle visuali di sicurezza occorrenti per i veicoli;

b) il dehors, o parte di esso, non può essere posato su sede stradale soggetta a divieto di sosta, fatta eccezione per le zone a "traffico limitato";

c) l'area occupata dal dehors non deve interferire con le fermate di mezzi pubblici;

d) nell'installazione del dehors dovrà essere lasciato uno spazio per i flussi pedonali, tra il muro ed il dehors stesso, che, di norma, deve essere non inferiore a metri 2.00. Può fare eccezione il caso in cui il dehors venga posizionato a filo marciapiede e questo sia inferiore a metri 2.00. Quando sussista l'esistenza di particolari caratteristiche geometriche od architettoniche della strada o del marciapiede è possibile lasciare uno spazio ridotto a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria, non inferiore a mt. 1.20;

e) il dehors che occupi parte di carreggiata destinata alla circolazione veicolare dovrà essere munito di adeguata segnalazione.

Art. 7) SUPERFICIE

1) L'estensione lineare frontale, di norma, non dovrà essere superiore a quella detenuta dall'esercizio pubblico; tale limite potrà essere derogato previo nullaosta della proprietà delle attività commerciali limitrofe, se esistenti, ovvero altre proprietà. In ogni caso l'occupazione dei marciapiedi con dehors dovrà rispettare l'art.20 del D.L.vo del 30.04.92 n.285 (Nuovo Codice della Strada) e s. m. ed i..

Art. 8) TIPOLOGIE

1) I dehors dovranno essere improntati alla massima semplicità al fine di minimizzare il loro impatto con l'ambiente circostante. Di conseguenza essi dovranno essere costituiti preferibilmente solo da sedie, tavolini, ombrelloni.

2) Eccezionalmente i dehors potranno essere completati da fioriere, parapetti, ringhiere, transenne, pareti mobili autoportanti vetrate, a delimitazione dell'area di occupazione, di altezza non superiore a m. 2,00, nonché da strutture precarie, metalliche o lignee, costituite da montanti verticali che ne consentano la copertura, delimitate da fioriere, parapetti, ringhiere, pareti mobili autoportanti vetrate.

3) E' esclusa la possibilità di installare al loro interno, anche temporaneamente, macchinari, apparecchi e congegni da divertimento o intrattenimento.

4) L'installazione di pedane sopraelevate rispetto al piano strada è consentita esclusivamente nelle vie, piazze e spazi con pavimentazione sconnessa e purché siano del tipo rimovibili, sia tessili che galleggianti, con appoggi a terra regolabili e con minimo impatto sul suolo, sempre e comunque distanti dal filo muro almeno mt. 1.10.

Art. 9) MATERIALI

1) I materiali degli elementi costituenti i dehors dovranno essere consoni e non in contrasto con il contesto ambientale in cui gli stessi si collocano e più in particolare:

a) **Coperture:** dovranno essere realizzate con ombrelloni con telaio e supporto in legno, richiudibili nelle ore di chiusura dell'esercizio, di dimensioni contenute, con teli, con tende a pantalera, o strutture innovative, appositamente progettate, congruenti agli spazi da servire. I tessuti di copertura dovranno essere in materiale naturale, idrofugo ed ignifugo, con esclusione di PVC o tessuto sintetico. I colori dovranno essere coordinati ed in

armonia con il contesto circostante, con l'esclusione di tonalità sgargianti o vivaci. Nelle aree di conservazione sono autorizzate esclusivamente coperture di colore tenue e prive di promozione pubblicitaria estranea alla denominazione dell'esercizio.

b) **Tavolini e sedie:** Nelle aree di conservazione dovranno essere in metallo, non lucido, o in legno; sono tassativamente escluse le materie plastiche termo stampate e/o pubblicizzate. Nel caso di impiego di metallo questo dovrà essere di colore grigio antracite o verde scuro; non sono ammessi colori sgargianti o vivaci. Le sedute ed i piani dei tavolini potranno essere in materiale lapideo, ceramico o similare, in ogni caso di fattura sobria e compassata. Nel caso di impiego del legno questo dovrà essere tinteggiato in colori naturali scuri; le sedute potranno essere rivestite in tela, con cromie tenui, con esclusione di tonalità sgargianti o vivaci.

c) **Pedane:** ove consentite, dovranno essere tessili o galleggianti, realizzate con struttura di supporto e sovrastante pavimentazione in legno o piastrelloni. Nelle aree di conservazione è vietato l'utilizzo di lamiere metalliche prestampate a vista, film di gomma o similari.

d) **Parapetti:** le protezioni, quali fioriere, parapetti, ringhiere, transenne e pareti mobili autoportanti vetrate, dovranno avere una altezza massima di mt. 2,00. Nelle aree di conservazione dovranno essere realizzate con struttura in legno o metallo verniciato con cromie coordinate a quelle delle sedie e dei tavoli.

e) **Fioriere:** dovranno essere costituite da vasi ravvicinati, di dimensioni contenute, non costituenti pericolo o intralcio alla circolazione, adornate con piante sempreverdi o essenze floreali, prive di spine, e tenute a regola d'arte.

f) **Riscaldatori:** sono ammessi elementi riscaldatori omologati, muniti di regolari certificazioni di sicurezza. Qualora dovesse essere utilizzato il GPL, dovrà essere posta attenzione alla presenza di tombini, bocche di lupo o similari.

g) **Luci ed impianto elettrico:** l'eventuale illuminazione notturna dovrà essere assicurata con apparecchi e impianti omologati, con lampade a protezione \geq IP 55.

Dovrà essere presentata copia della "dichiarazione di conformità", rilasciata ai sensi della Lg. 37/2008 e, qualora ne ricorra l'obbligo, anche la certificazione relativa alla "messa a terra" del dehors. Nelle aree di conservazione non è ammesso l'uso di tubi fluorescenti.

Art. 10) AUTORIZZAZIONE - MODALITÀ PER LA RICHIESTA

1) Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione che intenda collocare un dehors su suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico), con o senza elementi di copertura, dovrà ottenere la preventiva autorizzazione dell'Autorità Comunale.

2) Al fine dell'ottenimento della autorizzazione di cui al comma precedente, il titolare dell'esercizio dovrà presentare all'ufficio preposto, almeno trenta giorni prima di quello previsto per la installazione del dehors, formale istanza, in bollo, corredata dalla seguente documentazione:

a) progetto, redatto da tecnico abilitato alla professione, in duplice copia, di norma in scala 1:50, nel quale, con le caratteristiche della struttura, siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina di sosta o divieto dell'area su cui il dehors viene ad interferire ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico e/o di passaggi pedonali.

Dovranno prodursi planimetria dell'area, piante, prospetti e sezioni dell'installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici, ecc.

Qualora il progetto dovesse riguardare la sola posa di tavolini, sedie ed ombrelloni, può essere ritenuta sufficiente la produzione di planimetria con evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina di sosta o divieto

dell'area su cui il dehors viene ad interferire ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico e/o di passaggi pedonali.

b) relazione tecnica;

c) fotografie a colori del luogo dove il dehors dovrà essere posizionato;

d) nulla osta del proprietario, o dell'amministratore dell'immobile, qualora la struttura dovesse essere posta a contatto di edificio o su area privata gravata di uso pubblico;

e) autocertificazione di iscrizione alla Camera di Commercio;

f) autocertificazione dell'autorizzazione per l'esercizio di attività di somministrazione o denuncia di inizio attività a seguito di subingresso nella titolarità o nella gestione dell'attività;

g) (nel caso di rinnovo dell'autorizzazione) copia di avvenuto pagamento dell'imposta per l'occupazione, della tassa per lo smaltimento rifiuti e dell'eventuale canone concessorio relativi agli anni precedenti.

h) polizza fideiussoria (bancaria o assicurativa) di Euro 1.500, prestata a favore del Comune di Montemagno, a garanzia degli eventuali danni causati al suolo occupato, di cui al successivo punto 6), con esclusione dei dehors costituiti esclusivamente da tavolini, sedie e fioriere.

3) Il dehors autorizzato deve essere temporaneamente rimosso, a cura e spese del titolare dell'esercizio, in occasione di fiere o manifestazioni cittadine, nonché qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo pubblico con opere di manutenzione urgenti ed indifferibili.

4) In occasione di rinnovo, nel caso in cui il dehors sia identico a quello già autorizzato, è sufficiente presentare dichiarazione, in calce all'istanza in bollo, del titolare dell'esercizio attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato, corredata della fotografia dello stesso, se non già prodotta, e dalle ricevute dei pagamenti, di cui al comma 2 punto g), effettuati.

5) Allo scadere del termine dell'autorizzazione ogni singolo elemento del dehors dovrà essere rimosso dal suolo pubblico e l'area dovrà essere ripristinata e ripulita in ogni parte.

6) Eventuali rotture e/o manomissioni del suolo pubblico non ripristinate a regola d'arte saranno oggetto di apposita contestazione da parte degli uffici comunali che provvederanno sollecitamente ad emettere i provvedimenti del caso.

Art. 11) FOTOGRAFIE E RINNOVO

1) Entro 60 giorni dalla data di installazione del dehors il titolare dell'autorizzazione è tenuto a consegnare, all'ufficio preposto, idonea documentazione fotografica della struttura installata e dell'intorno circostante costituita da almeno 3 foto a colori, formato minimo 9x12, riprese da diverse angolature.

2) Tale documentazione è indispensabile per poter applicare l'iter semplificato del rinnovo la cui mancanza prevederà la presentazione di tutta la documentazione prevista dal precedente punto.

3) Non sarà in ogni caso rilasciato il rinnovo dell'autorizzazione se il titolare dell'esercizio non si trova in regola con i pagamenti, relativi agli anni precedenti, dell'imposta per l'occupazione, della tassa per lo smaltimento rifiuti e dell'eventuale canone concessorio.

Art. 12) REVOCA

a) non vengano rispettate le "Condizioni per la sua validità";

b) la struttura autorizzata risulti disordinata, degradata o costituita da elementi non ammessi;

c) la struttura abbia subito modificazioni rispetto al progetto approvato o non venga utilizzata per lo scopo cui è stata autorizzata;

d) non sia rispettato quanto previsto dal presente Regolamento.

Nei casi previsti dal presente comma 2), la revoca dell'autorizzazione non dà diritto alla restituzione, anche parziale, dell'importo pagato.

3) Si incorre altresì nella revoca quando il titolare della stessa non abbia provveduto, entro il termine di 30 giorni dalla data prevista per l'inizio dell'occupazione, a corrispondere le somme dovute per l'occupazione stessa, fermo restando comunque l'obbligo dell'assolvimento dei pagamenti.

4) Nei casi previsti dai precedenti commi 2) e 3) la revoca dell'atto autorizzativo è preceduta da specifico provvedimento di diffida.

5) La revoca dell'autorizzazione è disposta dal Dirigente del Settore competente con proprio apposito provvedimento motivato.

Art. 13) DECADENZA

1) Il mancato utilizzo dell'autorizzazione accordata entro il termine di 60 giorni dalla data prevista per l'occupazione comporta la decadenza del diritto ad occupare.

2) Dell'avvenuta decadenza del provvedimento autorizzativo viene data notizia all'interessato, mediante comunicazione scritta del Dirigente del Settore competente.

ART. 14) SANZIONI

1) L'occupazione abusiva del suolo pubblico con dehors non autorizzato, non rimosso a seguito di revoca di autorizzazione o non rimosso allo scadere dell'autorizzazione, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa relativa e la rimozione dello stesso a proprie cura e spese, in base a quanto previsto dall'art.20, commi 4 e 5, del "Nuovo Codice della Strada" D.Lgs.285/92 e s. m. ed i.